



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.26 del 12/3/2015

PREC 149/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Arch. Paolo Iannizzotto – Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità – Importo a base di gara euro 91.096,59 - S.A. Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Carducci” di Comiso (RG).

Modello G.A.P. – mancata compilazione – mancanza di una comminatoria di esclusione - integrazione

In mancanza di una espressa comminatoria di esclusione, la mancata compilazione del modello GAP all'interno della domanda di ammissione avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di integrazione della documentazione.

Art. 46 d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 60767 del 26 maggio 2014 presentata dall'Arch. Paolo Iannizzotto nell'ambito della procedura in oggetto, con la quale si chiede parere all'Autorità in ordine alla legittimità della propria esclusione a motivo della mancata compilazione del modello G.A.P.;

VISTO l'Avviso di selezione predisposto dalla S.A. e in particolare le cause di esclusione indicate al punto 14.1 e il contenuto della domanda di ammissione, in particolare punto A.1 16, nonché il modello di domanda;

VISTA la memoria della S.A.;

CONSIDERATO che il modello G.A.P., istituito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, di conversione del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 al fine di consentire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa di avere immediato accesso a notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico delle imprese partecipanti a gare pubbliche e che pertanto l'obbligo di presentare detto modello sin dalla fase del concorso risponde ad un'esigenza non formale ma sostanziale. Nel caso di specie, tuttavia, l'analisi dell'avviso di selezione evidenzia come non fosse richiesto a pena di esclusione che la domanda di ammissione dovesse contenere, tra l'altro, il modello GAP.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che, qualora la lex specialis commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (cfr. AVCP pareri n. 215 del 17 settembre 2008 e n. 262 del 17 dicembre 2008). A contrario, la declaratoria di esclusione non è consentita quando essa non sia espressamente contemplata dalla disciplina di gara (AVCP Parere n.188 del 20 novembre 2013).

In giurisprudenza si afferma in maniera del tutto univoca che “il principio di tutela dell'affidamento e quello secondo cui la volontà di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nel bando di gara, rimanendo preclusa, in mancanza di tale univoca sanzione, ogni diversa interpretazione in ordine alle conseguenze delle ipotizzate irregolarità” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29 aprile 2011, n. 1071).

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- L'esclusione è illegittima in quanto, in assenza di una espressa comminatoria di esclusione, la mancata compilazione del modello GAP all'interno di una regolare domanda di ammissione avrebbe dovuto formare oggetto di una richiesta di integrazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 marzo 2015

Il Segretario Maria Esposito